SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 19

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 24 gennaio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

SOMMARIO

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 18/L

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 1

Ministero dell'economia e delle finanze
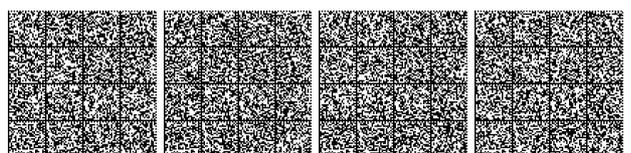
DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2012.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e ad accelerare il processo di ricostruzione degli edifici ubicati nei centri storici. (Ordinanza n. 3996).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286,del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti ed i successivi decreti 17 dicembre 2010 e 5 dicembre 2011, recanti la proroga dello stato d'emergenza ín ordine ai medesimi eventi sismici;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del predetto decreto-legge n. 39 del 2009, in particolare le ordinanze n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009, n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009 e loro seguenti integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di commissario delegato già svolte dal Capo del Dipartimento della protezione civile,ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Vista la nota del Prefetto dell'Aquila, prot. 33600 del 14 novembre 2011;

D'intesa con la Regione Abruzzo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Gli interventi di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 ubicati nei centri storici sono realizzati attraverso piani di ricostruzione predisposti ai sensi dell'art. 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche per piani stralcio, ferma restando la necessità di un previo documento pianificatorio unitario che illustri l'assetto generale e gli indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e sia accompagnato da una stima di massima dei costi riguardanti l'intero perimetro del centro storico.

2. Per la riparazione o la ricostruzione degli edifici civili privati ricadenti in tale perimetro sono riconosciuti i contributi previsti dagli articoli 2, comma 11-*bis*, e 3, comma 1, lettere *a)*, *e)* ed e-*bis*), del decreto-legge n. 39 del 2009, con le modalità ed i limiti stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti, in quanto compatibili con la presente ordinanza.

Art. 2.

1. Il comune autorizza prioritariamente gli interventi volti al ripristino ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nelle aree dove insistono gli edifici singoli ubicati nei centri storici, conformi alle disposizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, stabilendone tempi, modalità di esecuzione ed oneri.

Art. 3.

1. Qualora le spese occorrenti per la riparazione con miglioramento sismico degli edifici di cui all'art. 1, comma 2, vincolati ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera *a)*, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero dichiarati di particolare interesse paesaggistico dal competente vice commissario d'intesa con il sindaco, siano superiori ai limiti di cui all'art. 5, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3881/2010 ed all'art. 21, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917/2010, la parte eccedente è ammessa ad un ulteriore contributo tenuto conto della situazione economica individuale del proprietario.

2. La situazione economica è determinata con riferimento al nucleo familiare del richiedente alla data del 6 aprile 2009.

3. L'indicatore della situazione economica è determinato dal rapporto tra l'indicatore della situazione reddituale di cui al comma 4, aumentato del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale di cui ai commi 5 e 6, e il pertinente parametro della scala di equivalenza, calcolato ai sensi dei commi 7 e 8.

4. L'indicatore della situazione reddituale si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2008, detratto il reddito derivante dagli immobili distrutti o inagibili;

b) il reddito delle attività finanziarie al 31 dicembre 2008, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare di cui al comma 6.

5. Il patrimonio immobiliare è costituito dai fabbricati e dai terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese al 31 dicembre 2008. Per la loro valutazione, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato, si considera il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre 2008, detratto l'intero valore, ovvero una quota parte di esso, degli immobili distrutti o inagibili per i quali non si ha diritto ad alcun contributo.

6. Il patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali al 31 dicembre 2008.

7. I parametri della scala di equivalenza sono determinati in relazione al numero dei soggetti appartenenti al nucleo familiare, secondo la seguente tabella:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

8. Ai parametri di cui al comma 7 si applicano le seguenti maggiorazioni:

a) 0,35 per ogni ulteriore componente;

b) 0,20 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

c) 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; o con invalidità superiore al 66%;

d) 0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

9. L'entità del contributo è determinata, in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica, nelle seguenti percentuali:

a) fino a 40.000 euro: 30%;

b) oltre 40.000 euro e fino a 80.000 euro: 20%;

c) oltre 80.000 euro: 10%.

10. Gli interventi di restauro di particolari elementi decorativi sono definiti dalla soprintendenza la quale si esprime sulla congruità dei relativi costi.

11. Qualora il proprietario sia soggetto diverso dalle persone fisiche, il contributo di cui al comma 1 spetta solo se nell'edificio insistevano una o più unità immobiliari destinate ad abitazione principale alla data del 6 aprile 2009 e comunque nei limiti del 10%.

Art. 4.

1. Per accedere al contributo per la riparazione o ricostruzione degli edifici privati ricadenti negli ambiti assoggettati ai piani di ricostruzione di cui all'art. 14, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 39 del 2009, l'interessato presenta, entro 180 giorni dalla pubblicazione dell'atto di adozione del piano di ricostruzione sull'Albo Pretorio del comune e salvo i diversi termini in esso stabiliti, che tengano conto della localizzazione rispetto a percorsi sicuri, alla disponibilità dei servizi a rete, al livello di interferenza con altre attività nello stesso ambito, al sindaco del comune del luogo dove è situata l'unità immobiliare da riparare o ricostruire ovvero da acquistare, una domanda redatta in conformità ai modelli allegati alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009.

2. La domanda deve essere integrata con la dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti previsti all'art. 3 della presente ordinanza, per il riconoscimento dell'ulteriore contributo ivi previsto.

3. Il comune svolge l'istruttoria sulle domande presentate verificando i presupposti per la concessione del contributo, la coerenza degli interventi con quanto previsto nel piano di ricostruzione di cui al comma 1 e con il regolamento igienico-sanitario vigente, nonché l'equivalenza dell'abitazione sostitutiva da acquistare con quella distrutta.

4. Il sindaco del comune, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, autorizza gli interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione o acquisto dell'abitazione sostitutiva e determina le spettanze del contributo indicandone l'ammontare in relazione alle spese giudicate ammissibili, dandone immediata comunicazione agli interessati. Tale quantificazione rappresenta il tetto massimo concedibile.

5. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

1. Se l'interessato al contributo intende ottenere il finanziamento agevolato, gli importi di cui all'art. 3, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e di cui all'art. 3, comma 5,dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono raddoppiati.

Art. 6.

1. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica è maggioritaria, provvede il commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta del consorzio. Agli interventi di riparazione o ricostruzione delle parti comuni e strutturali di edifici o di aggregati edilizi in cui la proprietà pubblica non è maggioritaria, può provvedere il commissario delegato avvalendosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche o dei soggetti pubblici proprietari, su richiesta della proprietà privata maggioritaria.

2. I progetti delle singole unità immobiliari inserite nell'edificio o nell'aggregato di cui al comma 1 devono essere coerenti con gli interventi strutturali disposti per l'intero edificio o aggregato e sono verificati prioritariamente dal comune competente ai fini dell'immediato riconoscimento del contributo.

Art. 7.

1. Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della protezione civile provvede in deroga agli articoli 21, 41 e 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che per la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni.

Art. 8.

1. Previo il riversamento al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, le risorse iscritte sul conto di contabilità speciale aperto ai sensi dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010 confluiscono sul conto di contabilità speciale aperto ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009.

2. Il commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo tiene separata evidenza contabile della gestione concernente rispettivamente gli interventi di ricostruzione e quelli emergenziali, anche ai fini della rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Art. 9.

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di ricostruzione di cui alla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2012

Il Presidente: MONTI

12A00805

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Segreteria della sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sicilia, avente sede a Catania.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 12804 del 19 dicembre 2011, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento della sezione staccata della Commissione stessa avente sede a Catania, causa l'adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle Confederazioni sindacali CIGL - CISL - UIL per l'intera giornata del 19 dicembre 2011, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sicilia avente sede a Catania, nel giorno 19 dicembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia, che con nota n. 2037 del 28 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex d.lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Sezione staccata della Commissione tributaria regionale per la Sicilia avente sede a Catania per il giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A00763

DECRETO 9 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 2535 del 20 dicembre 2011, con cui il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle sigle sindacali CIGL - CISL - UIL per l'intera giornata del 19 dicembre 2011;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia, nel giorno 19 dicembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Friuli Venezia Giulia, che con nota n. 792 del 27 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex d.lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia per il giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A00764

DECRETO 9 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota n. 1349 del 20 dicembre 2011, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle Confederazioni sindacali CIGL - CISL - UIL per l'intera giornata del 19 dicembre 2011, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Forlì nel giorno 19 dicembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Emilia Romagna, che con nota n. 915 del 21 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex d.lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Forlì per il giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: LAPECORELLA

12A00765

DECRETO 9 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della segreteria della Commissione tributaria provinciale di Enna.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 15 in materia di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento delle finanze;

Vista la nota del 19 dicembre 2011, con cui il direttore dell'ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Enna ha comunicato il mancato funzionamento della Commissione stessa, causa l'adesione del personale in servizio allo sciopero indetto dalle Confederazioni sindacali CIGL - CISL - UIL per l'intera giornata del 19 dicembre 2011, così determinando la chiusura dell'Ufficio di segreteria;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria provinciale di Enna nel giorno 19 dicembre 2011 per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Sicilia, che con nota n. 2038 del 28 dicembre 2011 ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento, ex d.lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, art. 10;

Decreta:

Si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Enna per il giorno 19 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale Lapecorella

12A00766

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla Sig.ra Kita Anita, di titolo professionale estero, abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra Kita Anita, nata il 26.2.1982 a Korce (Albania) cittadina albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato d.lgs. n. 286/98, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza del 14.5.2007 conseguite presso l' Università di «La Sapienza» di Roma;

Considerato che l'interessata ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 20.10.2011;

Considerato che la sig.ra Kita Anita è iscritta presso la «Dhoma Kombetare e Avokateve» dal 5.12.2009;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Ritenuto che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa comprendente anche una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto quindi che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Preso atto delle determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27.10.2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria in atti allegato;

Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Considerato che l'interessata ha richiesto il rinnovo del permesso scaduto ed è in possesso della ricevuta che assume la stessa valenza del modulo tradizionale e consente allo straniero di godere dei diritti derivanti al possesso del titolo di soggiorno;

Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/07;

Decreta:

Alla sig.ra Kita Anita, nata il 26.2.1982 a Korce (Albania) cittadina albanese, è riconosciuto il titolo professionale di «Avokat» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia;

L'iscrizione all'Albo avviene nell'ambito delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 286/1998 e successive modificazioni, salva la sussistenza di diverse ragioni di esenzione del richiedente rispetto alle quote.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

La richiedente, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia alla richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessata certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 29 dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

12A00553

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Peixoto Izabella Tatiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Peixoto Izabella Tatiane ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bacharel» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 17 novembre 2009, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bacharel» conseguito nell'anno 2010 presso la «Faculdades Integradas Pitagoras» di Montes Claros, stato del Minas Gerais (Brasile) dalla sig.ra Peixoto Izabella Tatiane, nata a Montes Claros, Stato del Minas Gerais (Brasile) il giorno 17 maggio 1988 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Peixoto Izabella Tatiane è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00604

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Sanchez De La Rosa Magalys, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Vm, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sanchez De La Rosa Magalys ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 1993 presso la «Universidad Eugenio Maria de Hostos» di Uniremhos (Repubblica Dominicana) dalla sig.ra Sanchez De La Rosa Magalys, nata a Padre Las Casas (Repubblica Dominicana) il giorno 16 luglio 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Sanchez De La Rosa Magalys è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00605

DECRETO 21 dicembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Paulino Ramona Antonia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Paulino Ramona Antonia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 1990 presso la «Universidad Autonoma» di Santo Domingo (Repubblica Dominicana) dalla sig.ra Paulino Ramona Antonia, nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il giorno 6 novembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Paulino Ramona Antonia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

12A00606

DECRETO 10 gennaio 2012.

Fissazione del termine di scadenza al 31 dicembre 2015, delle autorizzazioni di coadiuvanti e dei relativi prodotti uguali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
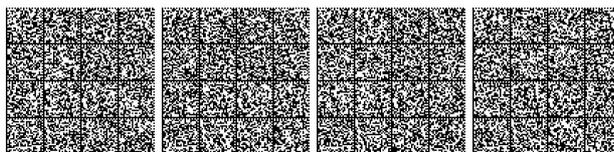
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari. nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *G.U.* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla, produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'articolo 80, par. 5 e 6, concernente «misure transitorie»;

Visto l'art. 58 del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti;

Visto l'art. 81 par. 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, par. l;

Visto l'art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE)1107/2009, a norma del quale disposizioni dettagliate per l'autorizzazione dei coadiuvanti sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'art. 79, paragrafo 4;

Visti gli artt. 9, 15 e 16 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 290, concernenti rispettivamente, il rilascio dell'autorizzazione alla commercializzazione di prodotti fitosanitari, l'autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, e l'autorizzazione di coadiuvanti uguali;

Considerato che, in ottemperanza alle varie disposizioni succedutesi nel tempo numerosi decreti di autorizzazione all'immissione in commercio dei coadiuvanti, attualmente registrati, non prevedono una data di scadenza e che entro il 31 dicembre 2015 scade la validità di un numero rilevante di autorizzazioni di coadiuvanti;

Ritenuto necessario, in vista dell'adozione del regolamento comunitario di cui all'art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE)1107/2009, uniformare al 31 dicembre 2015 la validità delle autorizzazioni di coadiuvanti in scadenza entro tale data, o prive di scadenza, salva la dichiarazione del titolare di rinuncia alla registrazione;

Ritenuto di dover mantenere la validità già assegnata alle autorizzazioni la cui scadenza è successiva al 31 dicembre 2015;

Decreta:

la scadenza delle autorizzazioni dei coadiuvanti di cui all'allegato elenco è fissata al 31 dicembre 2015, con la composizione e alle condizioni già indicate nelle relative etichette, fatti comunque salvi gli adempimenti nazionali alle scadenze previste nei relativi decreti di autorizzazione.

È fatto altresì salvo ogni eventuale adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione dei coadiuvanti, in conformità a provvedimenti comunitari.

L'elenco allegato al presente decreto, relativo ai coadiuvanti registrati, oggetto del presente provvedimento, costituisce parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa alle Imprese interessate, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco prodotti coadiuvanti

Allegato al decreto del 10 gennaio 2012

Impresa	Prodotto	N° reg.	Data reg.	Data scadenza	Nuova data scadenza
SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	ETRAVON SYNGENTA	000040	26/07/1971		31/12/2015
ISAGRO S.P.A.	FITOFIL AF	006677	24/04/1986		31/12/2015
EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH	FLUVIUS	012193	12/07/2006	12/07/2011	31/12/2015
ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.	FRIGATE SDS	006420	06/05/1985		31/12/2015
INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	GONDOR	013018	06/11/2008	06/11/2013	31/12/2015
ISAGRO S.P.A.	IROL	001764	07/09/1974		31/12/2015
ISAGRO S.P.A.	IROL PLUS	004157	20/12/1980		31/12/2015
INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	LIBERATE	015192	15/07/2011	06/11/2013	31/12/2015
AGRIPHAR S.A.	LIOSOL	002175	13/04/1976		31/12/2015
AGRIPHAR S.A.	LIOSOL BETA	006719	04/06/1986		31/12/2015
GOWAN ITALIA S.P.A.	MICRO-DROP	001765	23/10/1974		31/12/2015
AGRIPHAR S.A.	MIRANDA VERDE	001683	24/10/1974		31/12/2015
INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	NU-FILM P	012381	10/05/2007	10/05/2012	31/12/2015
GUABER HOUSEHOLD S.R.L.	PRUNIG	001362	18/01/1974		31/12/2015
GOWAN ITALIA S.P.A.	PULIFRUT L	010675	22/01/2001	22/01/2011	31/12/2015
CHEMTURA ITALY S.R.L.	SILWET FASTEX	014187	18/03/2008	29/05/2012	31/12/2015
CHEMTURA ITALY S.R.L.	SILWET L-77	013837	29/05/2007	29/05/2012	31/12/2015
CHEMTURA ITALY S.R.L.	SILWET SPRINTEX	14916	28/10/2011	29/05/2012	31/12/2015
CHEMTURA ITALY S.R.L.	SILWET VELONEX	014168	31/03/2008	29/05/2012	31/12/2015
EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH	TEGOPLANT	012194	24/07/2006	24/07/2011	31/12/2015
CIFO S.P.A.	TENSIL 15	007644	12/01/1989		31/12/2015
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	TREND 90	000362	22/11/1971		31/12/2015
DEMETRA ITALIA S.R.L.	VALSOL	002412	23/12/1976		31/12/2015
DIACHEM S.P.A.	VECTOR	002307	18/08/1976		31/12/2015
SCAM S.P.A.	WETTING PLUS	002191	12/04/1976		31/12/2015
INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	ZARADO	013458	31/07/2009	31/07/2014	31/12/2015

Elenco prodotti coadiuvanti
Allegato al decreto del 10 gennaio 2012

Impresa	Prodotto	N° reg.	Data reg.	Data scadenza	Nuova data scadenza
SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.	ETRAVON SYNGENTA	000040	26/07/1971		31/12/2015
ISAGRO S.P.A.	FITOFIL AF	006677	24/04/1986		31/12/2015
EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH	FLUVIUS	012193	12/07/2006	12/07/2011	31/12/2015
ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.	FRIGATE SDS	006420	06/05/1985		31/12/2015
INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	GONDOR	013018	06/11/2008	06/11/2013	31/12/2015
ISAGRO S.P.A.	IROL	001764	07/09/1974		31/12/2015
ISAGRO S.P.A.	IROL PLUS	004157	20/12/1980		31/12/2015
INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	LIBERATE	015192	15/07/2011	06/11/2013	31/12/2015
AGRIPHAR S.A.	LIOSOL	002175	13/04/1976		31/12/2015
AGRIPHAR S.A.	LIOSOL BETA	006719	04/06/1986		31/12/2015
GOWAN ITALIA S.P.A.	MICRO-DROP	001765	23/10/1974		31/12/2015
AGRIPHAR S.A.	MIRANDA VERDE	001683	24/10/1974		31/12/2015
INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	NU-FILM P	012381	10/05/2007	10/05/2012	31/12/2015
GUABER HOUSEHOLD S.R.L.	PRUNIG	001362	18/01/1974		31/12/2015
GOWAN ITALIA S.P.A.	PULIFRUT L	010675	22/01/2001	22/01/2011	31/12/2015
CHEMTURA ITALY S.R.L.	SILWET FASTEX	014187	18/03/2008	29/05/2012	31/12/2015
CHEMTURA ITALY S.R.L.	SILWET L-77	013837	29/05/2007	29/05/2012	31/12/2015
CHEMTURA ITALY S.R.L.	SILWET SPRINTEX	14916	28/10/2011	29/05/2012	31/12/2015
CHEMTURA ITALY S.R.L.	SILWET VELONEX	014168	31/03/2008	29/05/2012	31/12/2015
EVONIK GOLDSCHMIDT GMBH	TEGOPLANT	012194	24/07/2006	24/07/2011	31/12/2015
CIFO S.P.A.	TENSIL 15	007644	12/01/1989		31/12/2015
DU PONT DE NEMOURS ITALIANA S.R.L.	TREND 90	000362	22/11/1971		31/12/2015
DEMETRA ITALIA S.R.L.	VALSOL	002412	23/12/1976		31/12/2015
DIACHEM S.P.A.	VECTOR	002307	18/08/1976		31/12/2015
SCAM S.P.A.	WETTING PLUS	002191	12/04/1976		31/12/2015
INTRACHEM BIO ITALIA S.P.A.	ZARADO	013458	31/07/2009	31/07/2014	31/12/2015

12A00560

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 gennaio 2012.

Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 11 aprile 2011, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2011 - Serie generale, concernente "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo", di seguito decreto ministeriale 11 aprile 2011;

Visto l'ultimo comma del decreto ministeriale 11 aprile 2011 il quale, nella sua originaria formulazione disponeva che: "Il presente decreto entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, fatta eccezione per l'allegato III, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*";

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 luglio 2011, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 2011, concernente "Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo", il quale all'articolo 1 ha modificato la data di entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, fissandola in 270 giorni dopo la sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*;

Considerata la necessità di provvedere al completamento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 11 aprile 2011 anche al fine di garantire la piena coerenza di esse con il processo di integrazione in atto a seguito della soppressione dell'ISPESL e della contestuale attribuzione delle relative competenze all'INAIL, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;

Considerata altresì la necessità di provvedere al completamento dell'attività istruttoria delle numerose richieste di abilitazione pervenute;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 gennaio 2012
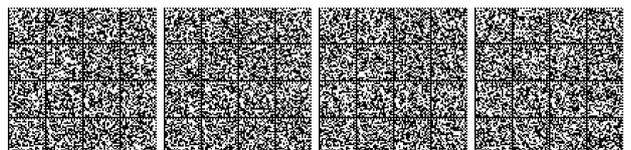
Decreta:

Art. 1.

Modifica al decreto ministeriale 11 aprile 2011

1. Il decreto ministeriale 11 aprile 2011 è modificato come segue: all'art. 6, dopo il comma 2, le parole «270 giorni dopo» sono sostituite dalle seguenti: «390 giorni dopo».

Roma, 20 gennaio 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

12A00838

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2012.

Iscrizione della denominazione «Terre Aurunche» nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1361 della Commissione del 19 dicembre 2011, la denominazione «Terre Aurunche» riferita alle categorie Materie Oli e grassi (burro, margarina, oli, ecc.), è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Terre Aurunche», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Terre Aurunche», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 1361 del 19 dicembre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Terre Aurunche», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «denominazione di origine protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO
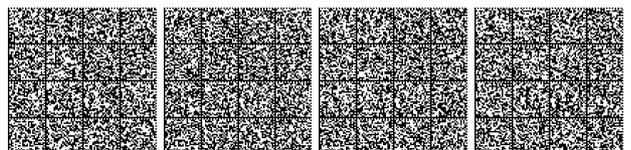
Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "*Terre Aurunche*"

Art. 1
Denominazione

La denominazione di origine protetta "*Terre Aurunche*" è riservata all'olio extravergine di oliva, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2
Descrizione del prodotto

L'olio extra vergine di oliva "*Terre Aurunche*" a denominazione di origine protetta deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varietà di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all'art. 3, iscritte nell'elenco degli oliveti tenuto dall'organismo di controllo designato:

a) "*Sessana*", per non meno del 70 %;

b) "*Corniola*", "*Itrana*" e "*Tenacella*" da sole o congiuntamente, per non più del 30%.

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine protetta "*Terre Aurunche*" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Caratteristiche organolettiche:

ATTRIBUTI POSITIVI (*ai sensi dell'all. XII Reg. CE 796/2002*)

Fruttato: intensità tra 30% e 70%

Amaro: intensità tra 30% e 70%

Piccante: intensità tra 30% e 70%

ATTRIBUTI POSITIVI VARIETALI (*ai sensi del Reg. CEE 2561/91 e ss.mm.ii.*)

DESCRITTORE	MEDIANA
Carciofo	2 – 4
Mandorla	1 – 3

Caratteristiche chimico-fisiche:

Acidità libera max:	< 0,60;
Numero di perossidi:	<= 13 Meq./Kg;
K 232:	<= 2,10;
Polifenoli totali:	>= 130 mg/Kg.

Gli esami chimico-fisici ed organolettici devono essere effettuati secondo le metodiche di cui ai Reg. CEE n. 2568/91 nonché Reg. n. (CE) 796/2002 e loro successive modifiche ed integrazioni.

ART. 3
Zona di Produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione di olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "*Terre Aurunche*" comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Caserta: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Falciano del Massico, Francolise, Galluccio, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Rocca D'Evandro, Roccamonfina, San Pietro Infine, Sessa Aurunca, Sparanise, Teano, Tora e Piccilli.
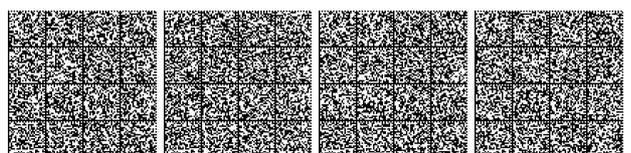
ART. 4
Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna il prodotto in entrata e il prodotto in uscita. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulla quale avviene la coltivazione, dei produttori, dei frantoiani e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo delle quantità prodotte è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo.

ART. 5
Metodo di ottenimento

Le condizioni pedoclimatiche, ambientali e di coltura degli oliveti, destinati alla produzione degli oli extravergine a denominazione di origine protetta devono essere quelle specifiche della zone di produzione e comunque atte a conferire alle olive e agli oli le tradizionali caratteristiche qualitative, organolettiche e chimico - fisiche stabilite dal presente disciplinare.La potatura di mantenimento deve essere effettuata almeno ogni due anni. Il terreno può essere inerbito o lavorato solo superficialmente. Il diserbo chimico è ammesso solo nei terreni in cui non è possibile effettuare lavorazioni meccaniche per elevata presenza di scheletro nello strato arabile o con pendenza superiore al 5%.
La difesa fitosanitaria, con particolare riferimento al controllo dei parassiti Bactrocera Oleae e Prays oleae, va effettuata previo monitoraggio del parassita e solo dopo il superamento della soglia di intervento secondo le norme del Codice di Buona Pratica Agricola. Laddove disponibili sono consentite le pratiche irrigue. La raccolta delle olive deve essere conclusa, entro il 31 dicembre di ogni anno. Le olive devono essere raccolte manualmente o con l'ausilio di mezzi meccanici e devono essere trasportate al frantoio in cassette o cassoni bassi e finestrati in modo da evitare danni al frutto. È vietato l'uso di cascolanti. Le cassette o cassoni contenenti le drupe devono essere stoccate nel frantoio in locali freschi ed areati, al riparo dall'acqua, dal vento fino alla fase di molitura. Le olive devono essere molite entro e non oltre 48 ore dalla raccolta. La produzione massima di olive per ettaro, riferita a coltura specializzata degli oliveti è di 10 tonnellate per ettaro.
La produzione massima di olive per pianta è di 40 chilogrammi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20% espressa in chilogrammi. La produzione delle olive della denominazione di origine protetta "*Terre Aurunche*" può avvenire da impianti condotti con metodo di coltivazione:

a) convenzionale: che è quello in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di "Normale Buona Pratica Agricola" della Regione Campania;
b) integrato: con produzione ottenuta mediante l'osservanza delle norme tecniche (Sensibile riduzione dei fitofarmaci) previste dal programma della Regione Campania.
c) biologico.

Le operazioni di trasformazione delle olive per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "*Terre Aurunche*" devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui al precedente articolo 3 al fine di garantire la rintracciabilità ed il controllo.
Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che preservino le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche specificate nel precedente art. 2.
La durata del processo di lavorazione deve essere tale da impedire processi di ossidazione e fermentazione della pasta arrecanti difetti di lavorazione all'olio.
La temperatura di gramolazione della pasta delle olive non deve superare i 27°C, la durata non deve superare i 40 minuti.

E' vietato il ripasso, cioè la doppia centrifugazione della pasta delle olive senza interruzione.
E' vietata anche l'aggiunta di prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica durante la fase di trasformazione delle olive in olio in frantoio.
La conservazione dell'olio deve avvenire in fusti di acciaio inox, a norma CE, facilmente lavabili, a chiusura ermetica e dotati di sistema di chiusura sempre pieno, collocati in locali poco illuminati chiusi e asciutti.

ART. 6
Legame con l'ambiente

La zona geografica di produzione dell'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche" è quella che ha ricevuto in epoche geologiche passate le colate, le eruzioni e le piogge vulcaniche del Roccamonfina, relitto vulcanico tra i più estesi d'Europa. Tale condizione ha generato substrati agrari pressoché omogenei, inoltre in questa zona la cultivar Sessana è presente da sempre in maniera significativa.

Per tali motivi si è deciso di perimetrare la zona di produzione della DOP "Terre Aurunche" ai terreni in passato sottoposti alle eruzioni del vulcano Roccamonfina e attualmente coltivati prevalentemente con la cultivar "Sessana".

La zona geografica di produzione è caratterizzata da clima semiasciutto mite, tipico dell'area mediterranea, con piovosità concentrata nel periodo autunno-vernino. Le escursioni termiche delle aree a maggiore vocazione olivicola, nel periodo primaverile estivo, sono spesso elevate, ciò grazie alla vicinanza del Mar Tirreno, a ovest sud ovest, che determina giornate caldo asciutte nonché la presenza di massicci montuosi a ridosso dell'area (il massiccio del Matese ad est e la catena delle Mainarde a nord-est) che provocano invece nottate fresche.
L'assetto geo-morfologico trae origine dal massiccio vulcanico del Roccamonfina che, ormai estinto, rimane determinante nella caratterizzazione della pedogenesi locale poiché tutti i terreni agrari, in particolar modo quelli collinari, sono derivati dalla disgregazione delle colate e delle eruzioni piroclastiche avvenute in età pleistocenica.

La cultivar "Sessana" è particolarmente diffusa in tutta la zona di produzione della DOP Terre Aurunche. Negli areali limitrofi essa è presente, ma in maniera minore. La sua particolare forma di espansione, tendenzialmente assurgente se lasciata libera di crescere senza interventi di potature razionali, rappresenta una forte caratterizzazione del paesaggio locale. L'origine della cultivar "Sessana" è profondamente radicata nel territorio a tal punto che il suo nome deriva dal nome di un comune, Sessa Aurunca, il più esteso della zona geografica di produzione.

Il connubio tra la specificità dei terreni della zona di produzione della DOP "Terre Aurunche" e la cultivar "Sessana" rende questo prodotto particolarmente specifico della zona di produzione.

Inoltre le caratteristiche morfologiche dei suoi frutti, piccioli corti o non eccessivamente sviluppati, rendono la coltivazione e in particolar modo la raccolta delle olive connotate da caratteri di forte tipicità: gli interventi di raccolta meccanizzata non sono sufficienti a raccogliere tutto il prodotto, per tale motivo la raccolta manuale rappresenta ancora l'unico efficace metodo per garantire un raccolto quantitativamente significativo. Grazie a tale metodologia oggi, come ieri, si raccoglie il frutto in condizioni di integrità notevole e in condizioni di maturazione ottimale per ottenere un olio di particolare pregevolezza.

L'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche", prodotto esclusivamente con varietà autoctone, è un olio estremamente rappresentativo del territorio per la forte presenza della cultivar "Sessana".

Nell'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche" si percepiscono profumi fruttati puliti con tipici sentori riconducibili a spiccate note di carciofo, accompagnati da un gusto dai buoni toni di amaro e piccante, il tutto equilibrato da percezioni mandorlate talvolta dolci.

L'olio extra vergine di oliva "Terre Aurunche" si contraddistingue anche per un buon contenuto in polifenoli.

Tali caratteristiche, indubbiamente singolari, sono generate dalla contemporanea presenza nella zona di produzione di un clima mite, accompagnato però da nottate fresche, e ad un terreno di natura vulcanica, ricco in macroelementi e microelementi essenziali alla produzione di olive e di olio di qualità.

Grazie alla pedogenesi disgregativa delle colate e delle eruzioni piroclastiche del vulcano Roccamonfina avvenute in età pleistocenica, i terreni derivati sono particolarmente dotati di tutti i macroelementi, essenziali a qualsiasi coltura agraria. La presenza, inoltre, di un discreto corredo di microelementi, in particolar modo di manganese (*elemento catalizzatore di molti processi enzimatici e biochimici oltre ad essere determinante nella formazioni di molte vitamine e della clorofilla*), magnesio (*elemento fondamentale nella formazione della molecola di clorofilla*) e zinco (*elemento che migliora l'efficienza della pianta nell'utilizzo dei composti azotati favorendo l'allungamento cellulare e a cui è da attribuire l'habitus tendenzialmente assurgente della pianta di cultivar Sessana*), rendono i terreni dell'area geografica delimitata un substrato particolarmente adatto alla coltivazione dell'olivo della cultivar "Sessana".

I prodotti derivati da questa varietà infatti, grazie anche alla particolarità del clima, sono particolarmente pregevoli e ricchi di sostanze polifenoliche; è infatti noto che la ricchezza in polifenoli di un olio di oliva è conseguenza di una efficiente attività fotosintetica e della sintesi proteica, dal ché deriva che i microelementi maggiormente presenti nei terreni ove si coltiva la cultivar "Sessana" rendono questa varietà, tra quelle presenti nella zona ed in provincia di Caserta, quella maggiormente ricca in polifenoli.

Il particolare e ricco corredo dei terreni vulcanici della zona che ben si prestano a sostenere i più importanti processi enzimatici e biochimici della pianta, unite alle condizioni di mitezza del clima e le escursioni termiche favoriscono la presenza nell'olio "Terre Aurunche" di sentori mandorlati e la presenza di note fruttate più o meno intense che si esaltano in sentori di carciofo.

Testimonianze storiche e culturali

L'olio di oliva delle Terre Aurunche è fortemente radicato nel territorio ed è il frutto dell'interazione tra terreno, clima, ambiente e uomo. Risultato di ciò è una particolare importanza, da sempre riservata ai terreni olivetati al punto che spesso gli oliveti avevano una classificazione ed una valutazione esclusiva mentre tutti gli altri terreni agrari venivano considerati un tutt'uno. Nel manoscritto "*TERRITORI ET OLIVETI A.G.P.*", volume probabilmente in uso a qualche amministrazione ecclesiastica, sono stati annotati i movimenti di possesso, datati sin dal 1680, dei vari terreni agrari e una parte esclusiva è riservati agli oliveti affinché non si confondessero con gli altri terreni agrari. Il fortissimo legame con il territorio, inteso come ambiente geografico e pedo-climatico, è ulteriormente testimoniato da una considerazione squisitamente filologica: era usanza abbastanza diffusa denominare i terreni ed i fondi con toponimi conosciuti nella zona. Nel manoscritto citato, nella sezione riservata agli oliveti notiamo la grande cura avuta nel denominare gli oliveti al fine di classificarli ed apprezzarne in maniera differenziale il prodotto che da essi derivava. Troviamo quindi intere pagine, a mo' di elenco, che denominano gli "*OLIUETI*": *Corte Grande; Fossatiello; Palombarella; Bosse; Piscitiello; Grotte Pilone; Sferra Cavallo; Cellaro; Tuoro Contardo; Corte delle Pigne; Corte di Sorbello; Pagliarola; Cadarine; Pezzalonga; Acqua*
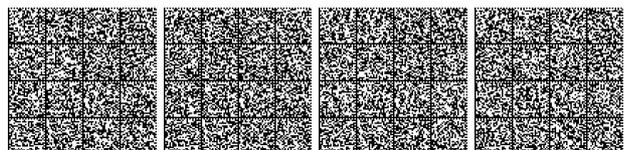
auta di Gramegna; Selva Nera den Lamia; ecc, siti in area di Sessa Aurunca. Ed ancora "*Territori in Carinola*": *Garrusi; Chiusa; Casaleciello; Cantalupi; Via della Cerqua; San Gio: e Paulo; Pantanella; Cantaro; Chiuppetiello; Armarani; Santo Vennitto; Pezza frande; Viallonghi; Santa Croce; ecc*. Sono solo quelli che siamo riusciti a decifrare.
L'insieme di queste denominazioni sono le "TERRE AURUNCHE" ed alcune di esse sono diventate nel tempo veri e propri usuali toponimi ed in taluni casi la memoria orale delle genti ne ha anche promosso grandemente i prodotti tra i quali anche l'olio di oliva
L'olivo rappresenta la coltura agraria più tradizionale e più espressiva del territorio in cui è radicata, essa è l'ultima coltivazione che subisce il fenomeno dell'abbandono; c'è quasi un rapporto sacrale che lega le genti delle terre aurunche e l'olio con tutto ciò che a questo è dedicato. È l'esempio tipico di coltivazione tradizionale famigliare; come se fosse nel DNA delle genti avere un piccolo oliveto da coltivare dal quale produrre l'olio per il fabbisogno famigliare. Unica fonte di sostentamento economico per alcune famiglie poteva rappresentare anche l'unica indicazione di ricchezza o povertà: nei matrimoni di campagna di una volta la dote della sposa veniva spesso valutata anche in base alle "*staia*" di olio che essa conferiva alla nuova famiglia come rendita annuale. Lo "*staio*" era una unità di misura di capacità, 10 o 11 litri a seconda della zona, che veniva utilizzata esclusivamente per l'olio di oliva. L'importanza economica e sociale dell'olio di oliva per le genti aurunche è ancora testimoniata dall'usanza diffusa e addirittura ancora talvolta praticata che attribuisce presagi funesti ogni qual volta si rompe un recipiente contenente olio e se ne perde il suo contenuto.
La raccolta delle olive e la loro frangitura da sempre rappresenta un evento che, più che il resoconto economico di un'annata agraria, scandisce un periodo dell'anno, e dell'inverno in particolare, dove, prossimi al Natale, i frantoi rappresentano il temporaneo punto di aggregazione locale con forte valenza sociale. È lì che spesso si dirimono questioni sorte anche a causa della raccolta delle olive; la particolare caratteristica dei rispetto ai proprietari degli oliveti. I primi talvolta dettano leggi sui secondi che sono letteralmente presi "*in ostaggio*", circa i tempi e le condizioni di raccolta delle olive, incidendo in maniera significativa sulla qualità del prodotto derivato.

ART.7
Struttura di controllo

L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta "*Terre Aurunche*" è controllato da un organismo di controllo conformemente agli Artt. 10 e 11 del regolamento (CE) N.510/2006.Tale struttura è l'organismo di controllo IS.ME.CERT, via G. Porzio – Centro Direzionale, Isola G/1, Scala C, 13° piano, int.98; 80143 – Napoli.

ART. 8
Confezionamento ed etichettatura

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta "*Terre Aurunche*" deve essere commercializzato in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro, banda stagnata o terracotta smaltata idonei a preservare le caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.
Il prodotto può essere inoltre confezionato in bustine monodose recanti: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.

È possibile il confezionamento al di fuori dell'area geografica di produzione purché avvenga entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell'esito delle verifiche chimico-fisiche-organolettiche effettuate dalla struttura di controllo di cui all'art. 7. Ciò garantisce al consumatore finale il mantenimento delle caratteristiche dell'olio "Terre Aurunche" e in particolare delle tipiche note di carciofo e di mandorla anche quando sottoposto alle operazioni di trasporto.
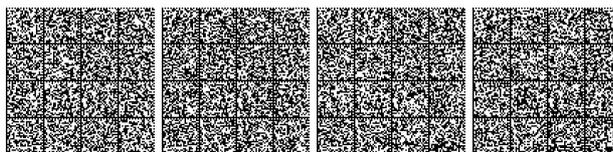
a) Sulle etichette dovrà essere riportato il nome della denominazione di origine protetta "*Terre Aurunche*" in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta nel rispetto delle vigenti leggi relative all'etichettatura.

b) Dovrà inoltre figurare sull'etichetta in abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta il seguente logotipo:
un cerchio il cui colore è (CMYK): (C) 48% - (M) 0% - (Y) 68% - (K) 0%; lo sfondo racchiuso in questo cerchio è del colore (CMYK): (C) 10% - (M) 0% - (Y) 17% - (K) 0%; all'interno del cerchio troviamo, nella metà superiore superiore in maniera anulare, la scritta "terre aurunche" fatta con font style Tahoma, normale e grassetto ed avente colore (CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10%; nella metà inferiore in maniera anulare, la scritta "olio extravergine di oliva D.O.P." fatta con font style Tahoma, normale e grassetto e del colore (CMYK): (C) 79% - (M) 30% - (Y) 100% - (K) 16%, il rapporto di grandezza tra queste due scritte deve essere di 1,8 : 1 a favore della scritta "terre aurunche"; all'interno del cerchio e delle due scritte sopra citate troviamo un piccolo cerchio raffigurante un sole avente colore (CMYK): (C) 4% - (M) 0% - (Y) 85% - (K) 0%; un segno grafico raffigurante una catena montuosa avente colore (CMYK): (C) 68% - (M) 1% - (Y) 100% - (K) 0%; una segno grafico raffigurante un ponte avente colore(CMYK): (C) 22% - (M) 73% - (Y) 81% - (K) 10% e un ultima segno grafico raffigurante il mare avente colore (CMYK): (C) 43% - (M) 0% - (Y) 2% - (K) 0%. Tutti i segni grafici ed il cerchio raffigurante il sole sono provviste una leggera ombreggiatura in basso a destra a 135°.

c) In etichetta deve comparire: il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice, la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione.

d) È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo di agricoltura biologica o integrata.

e) È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

f) Alla denominazione di origine protetta è vietata l'aggiunta di qualsiasi menzione aggiuntiva, ivi comprese le indicazioni: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari; è altresì vietato il ricorso ad indicazioni che facciano riferimento ad unità geografiche diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare.

g) E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine protetta.

12A00555
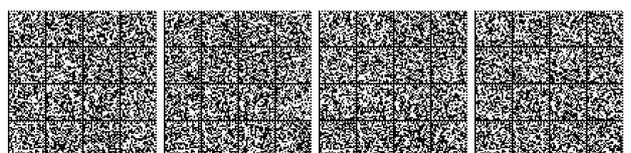
PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2012.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza del Regolamento CE n. 1107 del 12 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n. 1364 della Commissione del 19 dicembre 2011, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente , a seguito della registrazione della modifica richiesta, della IGP «Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 1364 della Commissione del 19 dicembre 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 9 gennaio 2012

Il direttore generale: SANNA

ALLEGATO
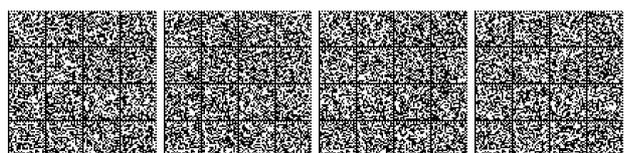
Disciplinare di produzione
della Indicazione Geografica Protetta
«Speck Alto Adige», «Südtiroler Markenspeck»,
«Südtiroler Speck»

Articolo 1
(Denominazione)

L'Indicazione Geografica Protetta "Speck Alto Adige" (lingua italiana), "Südtiroler Markenspeck" o "Südtiroler Speck" (lingua tedesca) è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Articolo 2
(Zona di produzione)

La zona di elaborazione dello "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." comprende l'intero territorio della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige (Südtirol).

Articolo 3
(Materia prima)

Lo "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." è prodotto con cosce di suino disossate, rifilate con o senza fesa.

Articolo 4
(Metodo di elaborazione)

Lo "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." si ottiene dalla coscia di suino disossata, moderatamente salata ed aromatizzata**,** affumicata "a freddo" in locali appositi, ad una temperatura massima di 20°C e ben stagionata secondo gli usi e le tradizioni locali.
Le cosce utilizzate per la lavorazione dello "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." sono consegnate allo stato fresco ed in perfetto stato igienico-sanitario; devono essere ottenute da suini i cui riproduttori non sono portatori dei requisiti della stress-sensibilità e le carni, esclusi i requisiti PSE e DFD, rispettano le seguenti caratteristiche :
1) le cosce intere consegnate con osso devono pesare, prima della disossatura, non meno di kg. 10,5;
2) le cosce disossate e rifilate (dette anche baffe) devono pesare almeno kg. 5,2;
3) devono essere prive degli esiti di pregressi processi flogistici, patologici e/o traumatici;
4) sono perfettamente dissanguate e prive di microemorragie puntiformi nella porzione muscolare;
5) la cotenna è perfettamente priva di setole, non presenta un reticolo venoso marcato o eccessivamente esteso, ovvero sussistenza di ematomi o delle tracce della relativa asportazione;
6) la porzione grassa non è untuosa, ovvero di consistenza molle, ovvero di colore giallo/arancione;

7) la porzione magra è priva di smagliature o di strappi tra i fasci muscolari;
8) registrano, misurate “al cuore” al momento della consegna, temperature comprese tra 0°C e 4°C;
9) i suini sono nati in allevamenti ubicati nei paesi dell’Unione Europea;

Per la elaborazione dello “Speck Alto Adige IGP”, “Südtiroler Markenspeck g.g.A.” o “Südtiroler Speck g.g.A.” la coscia suina disossata deve:

- essere rifilata secondo il metodo tradizionale cioè:
  - con fesa intera o parziale, ovvero previa rimozione integrale della fesa;
  - con un taglio parallelo dal muscolo Fricandeau all’osso della “noce”;
  - con un taglio arrotondato dal lato dello scamone, dal “pesce” fino alla “noce”, in modo che non residuino porzioni di parte grassa senza porzione magra; nel caso in cui la coscia sia munita di fesa intera o parziale, deve essere praticato un taglio diritto anziché arrotondato;
  - in modo che il grasso intermuscolare residuato tra la sottofesa ed il “pesce” sottostante la fesa possa essere rimosso;
  - in modo che il nervo esistente tra il Fricandeau e la “noce” non sia lesionato o reciso, a seguito della rimozione del femore;
  - senza la cartilagine dell’anca;
  - senza ferite profonde, tagli o spaccature sulla superficie esterna della coscia;
  - in modo che la cartilagine del femore rimanga parzialmente attaccata alla coscia per garantire la compattezza dei muscoli;
  - senza il grasso sul lato esterno della “noce”;

- essere salata ed aromatizzata a secco;
- essere affumicata e stagionata ad una temperatura non superiore a 20°C;
- essere maturata ad una temperatura d’ambiente da 10 a 15°C ed un’umidità compresa fra il 60 ed il 90%;
- non essere assoggettata a nessun genere di zangolatura;
- non essere assoggettata a nessun genere di siringatura;

Salatura ed aromatizzazione avvengono a secco, al massimo entro quattro giorni dall’inizio della lavorazione, la cui data deve essere fatta constare in modo indelebile direttamente su ogni singola baffa consentendo la rilevabilità fino alla fine del processo produttivo.

L’affumicatura avviene in appositi locali, con l’utilizzazione di legna non resinosa e ad una temperatura non superiore a 20°C. Per l’aromatizzazione sono utilizzate erbe aromatiche naturali. È escluso l’uso di prodotti di sintesi.

Articolo 5
(Stagionatura)

Lo “Speck Alto Adige IGP”, “Südtiroler Markenspeck g.g.A.” o “Südtiroler Speck g.g.A.” deve essere stagionato secondo gli usi e le tradizioni locali in locali ove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura da 10 a 15° C ed un’umidità compresa fra il 60 ed il 90%.
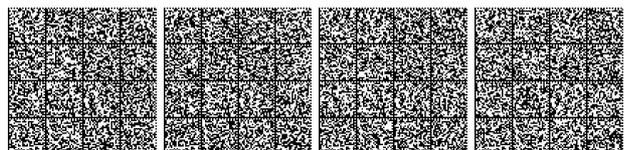
Il tempo di stagionatura comprensivo di tutte le fasi disciplinate, varia in funzione del peso finale delle baffe stagionate, che alla fine della elaborazione non deve essere comunque inferiore a Kg. 3,4.

Deve essere inoltre raggiunto il calo peso minimo del 35% in funzione delle diverse classi di peso così come segue:

peso della baffa in Kg.	tempi minimi per il raggiungimento del calo peso del 35%	tempi minimi di stagionatura in settimane
3,4 a < 4,3	almeno 15 settimane	almeno 20 settimane
4,3 a < 4,9	almeno 17 settimane	almeno 22 settimane
4,9 a < 5,5	almeno 18 settimane	almeno 24 settimane
5,5 a < 6,0	almeno 20 settimane	almeno 26 settimane
6,0 a < 6,5	almeno 21 settimane	almeno 28 settimane
6,5 a < 7,0	almeno 23 settimane	almeno 30 settimane
7,0 a < 7,5	almeno 24 settimane	almeno 32 settimane

I pesi sono riferiti sia al peso delle singole baffe sia al peso medio del lotto di lavorazione relativo.

Per l'intero periodo di stagionatura dello "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." la temperatura del prodotto, misurata al cuore, non può variare in misura maggiore dell'intervallo definito fra 10 e 15°C.

Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire sotto la vigilanza della struttura di controllo indicata all'articolo 7 esclusivamente nella zona delimitata dall'articolo 2, al fine di garantire al consumatore finale la presenza del caratteristico profilo aromatico e dei suoi sentori più delicati.

Articolo 6
(Caratteristiche)

Le caratteristiche dello "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." all'atto dell'immissione al consumo, sono costituite e valutate sulla base dei descrittori, dei requisiti specifici e dei fattori ponderali di seguito indicati:

1) l'aspetto esteriore (della crosta superficiale e della cotenna dello speck intero, di colore marrone)

1.1 assenza di macchie di catrame
1.2 assenza di fessurazioni
1.3 rifilatura secondo le prescrizioni dell'articolo 4
1.4 affumicatura omogenea
1.5 assenza di piegature e deformazioni
1.6 assenza di setole
1.7 assenza di muffe estese
1.8 assenza di lieviti in eccesso
1.9 assenza di acari

1.10 colore della cotenna e dell'incrostazione superficiale non nero o sbiadito (chiaro)
1.11 assenza di ematomi significativi sulla cotenna
1.12 consistenza resistente e sufficientemente elastica

2) l'aspetto interno al taglio (della sezione muscolare visibile, di colore rosso con parti in bianco-rosato)

2.1 assenza di rilevanti fessurazioni tra i fasci muscolari
2.2 assenza di incrostazioni superficiali con bordi secchi e scuri, rilevanti o diffuse
2.3 assenza di macchie di colore grigio o verde scuro non cangiante
2.4 assenza di aloni grigiastri e sviluppo omogeneo del colore rosso-rosa del muscolo
2.5 assenza di aloni verdastri di origine ossidativi o microbica
2.6 assenza di macchie o di aloni iridescenti, rilevanti o diffusi
2.7 assenza di plurime macchie di sangue nel magro o nel grasso
2.8 assenza di ematomi significativi nel magro o nel grasso
2.9 assenza di grasso di copertura di colore grigiastro (nella porzione centrale)
2.10 assenza di grasso di colore giallastro (nella porzione centrale)
2.11 spessore del grasso di copertura tendenzialmente inferiore ad un terzo dello spessore della baffa, nella porzione sottostante al muscolo bicipite femorale
2.12 colore non eccessivamente chiaro o non troppo sbiadito della porzione muscolare
2.13 limitate infiltrazioni di grasso intramuscolare o intermuscolare
2.14 assenza di rilevanti striature di colore grigiastro nella porzione muscolare centrale

3) la consistenza e la composizione della porzione muscolare (valutata dopo sosta a temperatura ambiente di almeno due ore)

3.1 tendenziale elasticità della superficie di taglio soggetta a compressione
3.2 tendenziale indeformabilità della superficie di taglio soggetta a compressione
3.3 grasso non untuoso o molle
3.4 porzione muscolare non appiccicosa al tatto
3.5 assenza di cartilagini plurime o di dimensioni elevate

4) l'odore ed il gusto (relativi alla porzione magra, privata della crosta esterna per la valutazione del gusto, caratteristico, intenso e saporito; l'odore è aromatico e gradevole)

4.1 presenza di profumi, compresa una moderata percezione dell'odore di fumo
4.2 assenza di odore catramoso, rancido, "di pesce", di muffa e di alterazioni putrefattive
4.3 gusto garbatamente salato
4.4 assenza di gusto dolciastro, ovvero acido, ovvero amaro, ovvero di sapone
4.5 masticabilità netta, che non "incolla" (priva di un effetto "gommoso")

- I requisiti organolettici sopra descritti sono valutati mediante l'attribuzione dei seguenti fattori ponderali:

Caratteristica organolettica	*Fattore ponderale*
Aspetto esteriore	1
Aspetto interno	3
Consistenza	2
Odore e gusto	4

La valutazione viene effettuata su una scala composta da 100 unità di valutazione.

- Tutti i singoli descrittori, applicati i fattori ponderali sopra descritti, devono concorrere quantomeno alla totalizzazione dell' 80% delle 100 unità complessive di valutazione.

5) le caratteristiche chimico-fisiche rispettano la seguente composizione:
Proteine totali: pari o superiori al 20%
Rapporto acqua/proteine: pari o inferiore a 2,0
Rapporto grasso/proteine: pari o inferiore a 1,5
Cloruro di sodio: pari o inferiore al 5%
Potassio nitrato: inferiore a 150 mg/kg
Sodio nitrito: inferiore a 50 mg/kg

6) le caratteristiche microbiologiche, infine, ammettono una carica microbica mesofila a norma UNI ISO 4833:2003, con batteri lattici nel limite massimo di $1*10^8$ unità formanti colonia/grammo (UFC/grammo) ed assenza di infestazioni di parassiti nella porzione superficiale.

Articolo 7
(Controlli)

Il controllo per l'applicazione del presente disciplinare è svolto da una struttura di controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n.510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo INEQ – Istituto Nord Est Qualità, Via Rodeano,71-San Daniele del Friuli (UD), tel: 0432 940349, fax: 0432 943357.

Articolo 8
(Designazione presentazione)

Lo speck intero rispondente ai requisiti prescritti dal presente disciplinare è identificato con un contrassegno indelebile, al termine della stagionatura prescritta e dopo il raggiungimento di un calo peso minimo del 35%, almeno quattro volte sulla cotenna; il contrassegno reca la parte centrale del logo dell'IGP "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." ed un codice alfanumerico che identifica il produttore presso il quale è stato apposto.
Il predetto contrassegno inserisce all'interno di un contorno lineare nella propria parte inferiore un disegno stilizzato di montagne, mentre nella parte superiore la scritta "SÜDTIROL" come di seguito riportato:

La designazione dell'indicazione geografica protetta "Speck Alto Adige IGP" (lingua italiana) o "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." (lingua tedesca) non può

essere tradotta in altre lingue. Essa deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari ed indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta ed essere seguita dalla menzione "Indicazione Geografica Protetta" e dalla sigla "IGP" che deve essere tradotta nella lingua in cui il prodotto viene commercializzato.
È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, comprese le espressioni geografiche che individuano un territorio compreso nella zona delimitata all'articolo 2 del presente disciplinare se diverse da "Alto Adige" e da quelle che indicano la sede legale o lo stabilimento di produzione.
E' tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati purché non abbiano significato laudativo ovvero significato discriminatorio degli altri produttori.
Lo "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." può essere immesso al consumo sfuso ovvero confezionato sottovuoto ovvero in atmosfera modificata, intero, in tranci od affettato.

Tutto lo speck immesso al consumo, in qualsiasi forma, con l'uso della denominazione "Speck Alto Adige IGP" (lingua italiana) e "Südtiroler Markenspeck g.g.A." ovvero "Südtiroler Speck g.g.A." (lingua tedesca) deve essere accompagnato da apposita etichetta conforme alla vigente disciplina generale ed ai requisiti di seguito descritti dal presente disciplinare.
Ogni etichetta deve riprodurre il logo dell'IGP dello "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A."
Il logo della denominazione "Speck Alto Adige IGP", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." può essere riprodotto solamente completo di tutti gli elementi grafici come di seguito descritti:

L'illustrazione di una "pettorina" recante al centro un'area rettangolare a lati bombati contenente la scritta "SÜDTIROL" in carattere stampatello stilizzato, sovrastante una catena di montagne stilizzata composta da varie aree colorate affiancate, affiancata ad ambo i lati da due ghiande stilizzate disposte lungo l'asse orizzontale della "pettorina"; seguendo il bordo superiore ondulato della "pettorina" figura la scritta "Speck Alto Adige I.G.P Südtiroler Speck G.G.A." in caratteri stilizzati, mentre seguendo il bordo ondulato inferiore figura la scritta in caratteri stilizzati "Indicazione Geografica Protetta Geschützte Geographische Angabe"; lungo i bordi della "pettorina" corre un ornamento costituito da una linea parallela al bordo e da una sequenza di tre petali raggruppati; il tutto circondato da un bordo bianco parallelo ai contorni della "pettorina".

Il logo è riprodotto a colori mediante stampa in quadricromia CMYK per le componenti cromatiche centrali più Pantone 575C ovvero Pantone 3435C per il colore verde scuro, sulla base di apposite matrici;
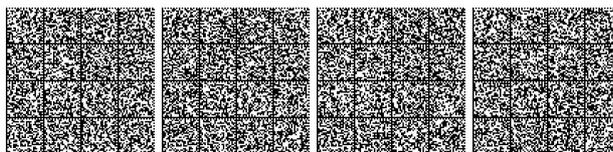
Il logo dell'IGP "Speck Alto Adige", "Südtiroler Markenspeck g.g.A." o "Südtiroler Speck g.g.A." deve rispettare la seguente disciplina:

1) Il logo deve essere sempre riprodotto sull'etichetta frontale ovvero principale del prodotto;
2) Il logo deve essere riprodotto sulle etichette con una larghezza nel senso dello sviluppo orizzontale di almeno cm. 4 in modo da occupare al massimo il 25% della superficie dell'etichetta;
3) È obbligatoria l'indicazione del nome, della ragione sociale oppure del marchio principale di almeno uno dei soggetti che aderiscono al sistema di controllo della denominazione protetta;

Il simbolo comunitario dell'Indicazione Geografica Protetta può essere utilizzato ai sensi del regolamento (CE) n. 1898/2006 e successive modifiche.

È ammesso il termine accessorio "Bauernspeck" per lo Speck contrassegnato con il marchio dell'IGP dello Speck Alto Adige (lingua italiana), Südtiroler Markenspeck e Südtiroler Speck (lingua tedesca) prodotto dai produttori con cosce di suini allevati e macellati in Alto Adige.

Sono ammessi i termini accessori tradizionali di "prosciutto di speck" o "Schinkenspeck" o "Schinken", "con fesa" o "mit Kaiserteil" o "mit Oberschale", "di produzione artigianale" o "handwerkliche Herstellung" a condizione che siano indicate al di fuori del logo dello Speck Alto Adige (lingua italiana), Südtiroler Markenspeck e Südtiroler Speck (lingua tedesca).

E' inoltre ammessa la menzione aggiuntiva "prodotto di montagna" qualora la produzione avvenga in territori situati ad altitudine almeno di 600 m s.l.m. e pertanto geograficamente classificati di montagna.

Articolo 9
(Note storiche e legami con il territorio dello Speck Alto Adige)

La tradizione orale fa risalire la produzione di cibi carnei a lunga conservazione, fra cui si annoverano i vari tipi di salami e prosciutti, al periodo delle invasioni longobarde, in quanto le popolazioni barbariche di origine nordica utilizzavano carne di maiale sottoposta a procedimenti particolari per procrastinarne il deterioramento.
In epoca più recente, fra le specialità per le quali l'Alto Adige è famoso va sicuramente indicato lo speck, che costituisce uno dei più importanti prodotti della gastronomia locale. Gli antichi metodi di lavorazione tramandati fin dai tempi più remoti, unitamente al clima caratteristico e alla presenza di ventilazione anche in periodi estivi, conferiscono al prodotto delle qualità organolettiche uniche ed inimitabili. Per quanto concerne il legame con il territorio, oltre alle condizioni climatiche particolarmente favorevoli che si riscontrano in territorio altoatesino, si segnala come determinante fattore umano l'esistenza di maestranze altamente specializzate, la cui abilità ha consentito di mantenere le tradizioni consolidatesi nel tempo.

12A00556
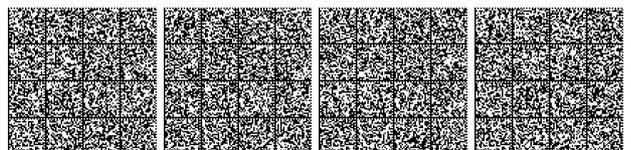
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 dicembre 2011.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.A. Consorzio Edile Artigiani a r.l.», in San Severo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art.12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art.2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto che a seguito di accertamenti ispettivi datati 30 novembre 2004, effettuati da un revisore incaricato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (oggi Ministero dello sviluppo economico) con il decreto ministeriale del 14 dicembre 2005 la società cooperativa «C.E.A. Consorzio Edile Artigiani a r.l.» con sede in Lucera (Foggia) è stata sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Castellaneta ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese di Foggia;

Visto che nel decreto sopracitato sono stati riscontrati dei meri errori materiali nell'indicazione della sede sociale in «Lucera (Foggia)» anziché correttamente San Severo (Foggia), nella data di costituzione «23 maggio 1976» anziché correttamente 25 maggio 1976 e nel numero REA «59649» anziché correttamente FG129576;

Ritenuta la necessità di rettificare il decreto ministeriale 14 dicembre 2005, limitatamente alla sede sociale, alla data di costituzione ed al numero REA relativi alla cooperativa;

Decreta:

Il citato decreto ministeriale 14 dicembre 2005 con il quale la società cooperativa «C.E.A. Consorzio Edile Artigiani a r.l.» Codice fiscale n. 00347650715 è stata sciolta per atto d'autorità è così rettificato: la società cooperativa «C.E.A. Consorzio Edile Artigiani a r.l.» con sede in San Severo (Foggia), costituita in data 25 maggio 1976 con atto a rogito del notaio dott. Talani Giovanni Battista di Lucera (Foggia), numero REA FG129576, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Salvatore Castellaneta, nato a Fasano il 12 maggio 1960 con residenza in Bari, via Principe Amedeo n.18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

12A00798

DECRETO 3 gennaio 2012.

Riconoscimento, alla Sig.ra Ana Daniela Radu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ana Daniela Radu, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del «Certificat de Calificare Profesională - preparator produse din carne si peste» (Certificato di qualifica professionale - preparatore prodotti a base di carne e pesce), della durata di 720 ore, conseguito presso la SC Astral Consulting Srl in Resita (Romania), per l'esercizio in Italia dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, art. 71, comma 6, recante «Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno»;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 13 dicembre 2011, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, idoneo ed attinente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa, in virtù della completezza della formazione professionale documentata;

Acquisito il parere conforme del rappresentante dell'Associazione di categoria Confesercenti-FIEPET;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra Ana Daniela Radu, cittadina rumena, nata a Horezu (Romania) in data 19 marzo 1978, è riconosciuta la qualifica professionale di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di somministrazione alimenti e bevande e commercio alimentare, di cui all'art. 71, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010, senza l'applicazione di alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza della formazione professionale documentata.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 16, comma 6 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Roma, 3 gennaio 2012

Il direttore generale: VECCHIO

12A00554
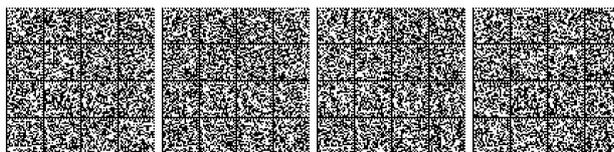
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 12 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali e di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che Io stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Imperia in data 19 dicembre 2011 prot. n. 5657, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali per il giorno 19 dicembre 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 12 gennaio 2012 Prot. n. 8921;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue: nel giorno 19 dicembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Imperia;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 gennaio 2012

Il direttore regionale: GALLETTO

12A00781

DETERMINAZIONE 12 gennaio 2012.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali della sezione staccata di Sanremo, dell'Ufficio provinciale di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n° 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Imperia in data 19 dicembre 2011 prot. n. 5657, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della Sezione Staccata di Sanremo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. nel giorno 19 dicembre 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 12 gennaio 2012 Prot. n. 8921;

Determina:

E' accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali del sotto indicato ufficio come segue: Nel giorno 19 dicembre 2012.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Imperia Sezione Staccata di Sanremo;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 12 gennaio 2012

Il direttore regionale: GALLETTO

12A00782

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 30 dicembre 2011.

Modifiche al regolamento n. 3/2000 concernente la gestione amministrativa e la contabilità. (Deliberazione n. 518).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il regolamento del Garante 28 giugno 2000, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 luglio 2000, n. 162, concernente la gestione amministrativa e la contabilità;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Vista la propria precedente deliberazione n. 30 del 27 aprile 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2010;

Rilevata la necessità di adeguare il richiamato regolamento n. 3/2000 alle ulteriori disposizioni legislative intervenute in materia di contratti pubblici e, più in generale, di operare il più ampio rinvio al decreto legislativo n. 163/2006;

Ritenuto che l'adeguamento delle disposizioni regolamentari consente di disciplinare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori in funzione delle effettive esigenze gestionali dell'Autorità, nell'ambito dei margini di autonomia consentiti sul piano legislativo;

Visti gli atti d'ufficio e, in particolare, la Relazione tecnica del segretario generale;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale, ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Tutto ciò premesso il Garante:

1. Delibera di apportare al regolamento n. 3/2000, concernente la gestione amministrativa e la contabilità, le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato A.

2. Dispone la trasmissione di copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2011

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: FORTUNATO

Il segretario generale: DE PAOLI
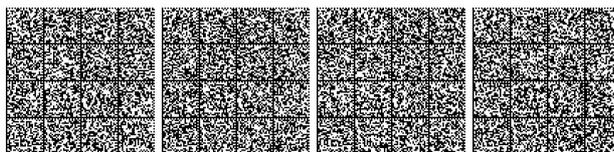
Allegato A

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 3/2000 CONCERNENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITA'

Al regolamento n. 3/2000 del Garante per la protezione dei dati personali, concernente la gestione amministrativa e la contabilità, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-*bis*. L'attività negoziale dell'Ufficio si esplica conformemente a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, nonché dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.";
2) al comma 2, le parole: ", alle locazioni, comprese quelle finanziarie", sono soppresse;
3) i commi da 3 a 8 sono abrogati;

b) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, l'ultimo periodo è soppresso;
2) il comma 3, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, i contratti sono stipulati dal Segretario generale o, se di importo inferiore a 100.000,00 euro, dal dirigente responsabile del Dipartimento contratti e risorse finanziarie. I contratti, nei casi stabiliti, sono rogati dal dirigente responsabile del Dipartimento contratti e risorse finanziarie in qualità di ufficiale rogante.";

c) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Autorità si avvale delle procedure di selezione del contraente previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.";
2) al comma 2, dopo la parola: "Dipartimento", sono inserite le seguenti: "contratti e risorse finanziarie d'intesa con il Dipartimento";

d) all'articolo 26, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia, che non superano singolarmente l'importo di 10.000,00 euro, possono avvenire, senza l'adozione della determinazione a contrarre, conservando documentazione delle indagini di mercato ed eventuali trattative svolte.

2. Le acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia sono effettuate con le modalità previste all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

3. Il ricorso alle acquisizioni di beni, servizi e lavori in economia è consentito nei casi e nei termini previsti all'articolo 125 del codice di cui al comma 2 e nell'apposita direttiva emanata dal Segretario generale, su proposta del dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie, ai sensi dei commi 6 e 10 del medesimo articolo 125.";

2) il comma 4 è abrogato;

3) al comma 5 la parola: "determina" è sostituita dalla seguente: "determinazione" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per importi inferiori a 100.000,00 euro la determinazione è adottata dal dirigente del Dipartimento contratti e risorse finanziarie.";

f) all'articolo 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: "di importo superiore a euro 50.000" e "generale", sono soppresse;

2) al comma 3, le parole: "delibera del Garante, su proposta", sono sostituite dalle seguenti: "determinazione";

g) all'articolo 31, il comma 2 è abrogato;

h) gli articoli da 22 a 24 e l'articolo 29 sono abrogati.

12A00783

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, di autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Erouclast».

Con la determinazione n. aRM - 8/2012-1771 del 13/01/2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz Gmbh l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555017

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555029

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555031

Descrizione: "10 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555043

Descrizione: "20 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555056

Descrizione: "20 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555068

Descrizione: "20 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555070

Descrizione: "40 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555082

Descrizione: "40 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555094

Descrizione: "40 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555106

Descrizione: "80 mg compresse rivestite con film" 30 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555118

Descrizione: "80 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister al/al

Medicinale: EROUCLAST

Confezione: 040555120

Descrizione: "80 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister al/al

12A00647

Revoca, su rinuncia, di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fexofenadina Sandoz».

Con la determinazione n. aRM - 7/2012-1392 del 13/01/2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sandoz S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749154

Descrizione: "180 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749141

Descrizione: "180 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749139

Descrizione: "180 mg compresse rivestite con film" 40 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749091

Descrizione: "120 mg compresse rivestite con film" 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749089

Descrizione: "120 mg compresse rivestite con film" 80 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749077

Descrizione: "120 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749065

Descrizione: "120 mg compresse rivestite con film" 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749053
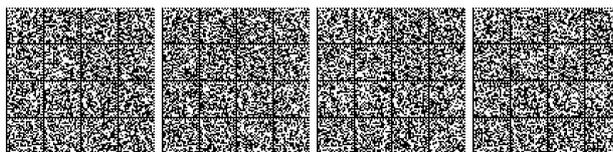
Descrizione: “120 mg compresse rivestite con film” 40 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749040

Descrizione: “120 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749038

Descrizione: “120 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749127

Descrizione: “180 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749115

Descrizione: “180 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749103

Descrizione: “180 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749178

Descrizione: “180 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749166

Descrizione: “180 mg compresse rivestite con film” 80 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749026

Descrizione: “120 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: FEXOFENADINA SANDOZ

Confezione: 038749014

Descrizione: “120 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister pvc/pvdc/al

12A00648

Revoca su rinuncia di autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale «Venlafaxina Dorom» per uso umano.

Con la determinazione n. aRM - 5/2012-7071 del 13/01/2012 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Dorom S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814012

Descrizione: “25 mg compresse” 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814024

Descrizione: “25 mg compresse” 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814036

Descrizione: “25 mg compresse” 50 compresse in blister pvc/pvdc/al - confezione ospedaliera

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814048

Descrizione: “37,5 mg compresse” 10 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814051

Descrizione: “37,5 mg compresse” 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814063

Descrizione: “37,5 mg compresse” 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814075

Descrizione: “37,5 mg compresse” 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814087

Descrizione: “37,5 mg compresse” 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814099

Descrizione: “37,5 mg compresse” 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814101

Descrizione: “37,5 mg compresse” 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814113

Descrizione: “37,5 mg compresse” 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814125

Descrizione: “37,5 mg compresse” 50 compresse in blister pvc/pvdc/al - confezione ospedaliera

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814137

Descrizione: “50 mg compresse” 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814149

Descrizione: “50 mg compresse” 30 compresse in blister pvc/pvdc/al
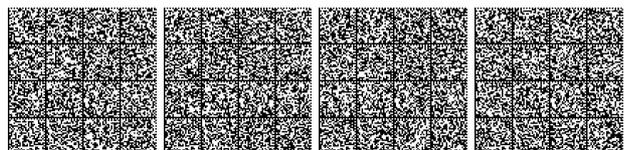
Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814152

Descrizione: “50 mg compresse” 42 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814164

Descrizione: “50 mg compresse” 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814176

Descrizione: “50 mg compresse” 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814188

Descrizione: “50 mg compresse” 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814190

Descrizione: “50 mg compresse” 50 compresse in blister pvc/pvdc/al - confezione ospedaliera

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814202

Descrizione: “75 mg compresse” 20 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814214

Descrizione: “75 mg compresse” 28 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814226

Descrizione: “75 mg compresse” 30 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814238

Descrizione: “75 mg compresse” 50 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814240

Descrizione: “75 mg compresse” 56 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814253

Descrizione: “75 mg compresse” 60 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814265

Descrizione: “75 mg compresse” 100 compresse in blister pvc/pvdc/al

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814277

Descrizione: “75 mg compresse” 50 compresse in blister pvc/pvdc/al - confezione ospedaliera

Medicinale: VENLAFAXINA DOROM

Confezione: 038814289

Descrizione: “75 mg compresse” 500(10x50) compresse in blister pvc/pvdc/al - confezione ospedaliera

12A00649

Revoca, su rinuncia, dell’ autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vinorelbina Sigillata».

Con la determinazione n. aRM - 6/2012-3013 del 13/01/2012 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sigillata Limited l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VINORELBINA SIGILLATA

Confezione: 038430017

Descrizione: “10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino da 1 ml

Medicinale: VINORELBINA SIGILLATA

Confezione: 038430029

Descrizione: “10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 10 flaconcini da 1 ml

Medicinale: VINORELBINA SIGILLATA

Confezione: 038430031

Descrizione: “10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 1 flaconcino da 5 ml

Medicinale: VINORELBINA SIGILLATA

Confezione: 038430043

Descrizione: “10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione” 10 flaconcini da 5 ml

12A00650

Revoca, su rinuncia, dell’ autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Axonin».

Con la determinazione n. aRM - 4/2012-7000 del 12/01/2012 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Master Pharma S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: AXONIN

Confezione: 027698036

Descrizione: “15 mg compresse” 28 compresse

Medicinale: AXONIN

Confezione: 027698048

Descrizione: “30 mg compresse” 28 compresse

12A00651

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Prascend 1 mg».

Provvedimento n. 314 del 22 dicembre 2011

Procedura decentrata n. DE/V/0130/001/II/005/G.

Medicinale per uso veterinario PRASCEND 1 mg compresse per cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Confezioni:

60 compresse - A.I.C. n. 104134022;

100 compresse - A.I.C. n. 104134010;

160 compresse - A.I.C. n. 104134034.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Binger Strasse 173 - 55216 Ingelheim am Rhein (Germania) rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede in Loc. Prulli n. 103/c - 50066 Reggello (Firenze) Cod. fisc. 00421210485.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza - variazione relativa alla sicurezza.

Variazione tipo II: Variazioni collegate a importanti modifiche nel riassunto delle caratteristiche del prodotto, dovute in particolare a nuovi dati in materia di qualità, di prove precliniche e cliniche o di farmacovigilanza - variazione relativa all'efficacia.

Variazione tipo IB non prevista relativa a modifiche editoriali dei testi.

Si autorizzano, per il medicinale per uso veterinario indicato in oggetto, le modifiche ai seguenti paragrafi dell'SPC e ai corrispondenti paragrafi del foglietto illustrativo:

4.4 Avvertenze speciali;

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità);

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione;

4.8 Interazioni con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione;

4.9 Posologia e via di somministrazione;

4.11 Tempo di attesa;

5.2 Informazioni farmacocinetiche.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

12A00549

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Spiravet 20», soluzione iniettabile per bovini e suini.

Provvedimento n. 315 del 22 dicembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario SPIRAVET 20 soluzione iniettabile per bovini e suini.

Confezioni:

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 101537049;

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 101537052.

Titolare A.I.C: Ceva Salute Animale S.p.a0. con sede legale in viale Colleoni, 15 - 20864 Agrate Brianza (Monza-Brianza) - C.F. 02336860842.

Oggetto: Variazioni tipo II: aggiornamento di tecnica farmaceutica del dossier di registrazione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II, aggiornamento di tecnica farmaceutica.

Le modifiche, apportate al dossier di tecnica farmaceutica che impattano sugli stampati sono le seguenti:

1) aggiunta di un sito di fabbricante responsabile rilascio lotti: Ceva Sante Animale - Zone Industrielle la Ballastière B.P. 126 - 33500 Libourne Cedex – France;

2) modifica composizione quali-quantitativa degli eccipienti: la Monometilacetamide 490 mg/ml viene sostituita con Dimetilacetamide 600 mg/ml;

3) aggiunta nuova confezione: flacone in materiale plastico da 250 ml. - A.I.C. n. 101537064;

4) estensione del periodo di validità del medicinale: da 24 a 36 mesi per tutte le confezioni;

5) inserimento validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni per tutte le confezioni.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A00550

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 118/2011 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 28 ottobre 2011.

Con ministeriale n. 36/0006395/MA004.A007/NOT-L-41 del 30 dicembre 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 118/2011 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nazionale del notariato, in data 28 ottobre 2011, concernente, a far data dal 1° gennaio 2012, l'aumento dal 30% al 33%, dell'aliquota contributiva soggettiva a carico dei notai in esercizio.

12A00603

Approvazione delle delibere n. 46/2011 e n. 48/2011 adottate dal Consiglio di indirizzo generale dell'ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), rispettivamente in data 15 settembre e 29 ottobre 2011.

Con ministeriale n. 36/0005526/MA004.A007/PIND-L-42 del 15 dicembre 2011, sono state approvate, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, le delibere n. 46/2011 e n. 48/2011 adottate dal Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), rispettivamente, in data 15 settembre e 29 ottobre 2011, concernenti modifica dell'art. 3, comma 10 del Regolamento previdenziale, in materia di variazione delle aliquote contributive dei pensionati che proseguono la libera professione.

12A00607

Approvazione della delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 23 settembre 2011.

Con ministeriale n. 36/0006075/MA004.A007/AVV-L-94 del 27 dicembre 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 23 settembre 2011, concernente modifiche al Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione (rendita vitalizia).

12A00608

Approvazione della delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 24-25 marzo 2011.

Con ministeriale n. 36/0000153/MA004.A007/ING-L-106 del 5 gennaio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 24-25 marzo 2011, così come modificata ed integrata dalla deliberazione assunta dal medesimo Organo in data 24-25 novembre 2011, concernente l'approvazione delle tabelle dei coefficienti da usarsi indistintamente per il calcolo dell'onere di riscatto e di ricongiunzione.

12A00609

Approvazione della delibera adottata dal comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 24-25 marzo 2011.

Con ministeriale n. 36/0006206/MA004.A007/ING-L-105 del 29 dicembre 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato nazionale dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 24-25 marzo 2011, concernente il Regolamento per l'inabilità temporanea.

12A00610

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-019) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€	**300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€	**165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€	**86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€	**55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

• Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;

• Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00